



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"A. MANZONI - F. JUVARA"

LICEO DELLE SCIENZE UMANE –LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE

LICEO ARTISTICO con i seguenti indirizzi: *Arti figurative – Architettura e Ambiente – Design - Scenografia*

Viale Trieste n.169 - 93100 Caltanissetta tel. 0934/598909

Via Belvedere sn - San Cataldo (CL) – tel. 0934/571740

E mail clis01400a@istruzione.it - clis01400a@pec.istruzione.it

Sito web www.liceimanzonijuvarena.edu.it - C.F. 80004710853 - CM. CLIS01400A

All'Albo on-line

Amministrazione Trasparente

Sez. Bandi di gara e contratti

Agli Atti

Oggetto: **Determina a contrarre affidamento diretto per l'acquisto di maniglione antipanico sede Juvara San Cataldo da imputare al Programma Annuale E.F. 2026**

CIG: BC3EF07B93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, "la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;
- VISTO il D.Lgs. decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla

	gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO	Il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO	Il Programma Annuale E.F 2026 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.2 del verbale n.8 del 23/01/2026;
VISTO	Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato con delibera n.3 del verbale n.8 del 23/01/2026;
Visto	che il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta ha richiesto all'istituto di anticipare l'acquisto del materiale di cui all'oggetto al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro
Ritenuto	necessario procedere urgentemente all'acquisto del suddetto materiale per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'edificio, anticipando le relative somme che verranno restituite dal Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta;
Vista	La richiesta del parere di congruità prot. n. 6202 del 26/06/2026 inoltrata da questa Istituzione scolastica al Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta;
Ritenuto	che il dirigente scolastico, in quanto destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in mancanza di intervento da parte del titolare proprietario degli edifici scolastici, può procedere alla stipula del contratto l'acquisto del materiale edile e idraulico e successivamente rivalersi nei confronti dell'Ente Locale;
Visto	il parere di congruità relativo all'offerta presentata dall'operatore economico individuato, emesso dal Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta con nota prot. 11347 del 03/07/2026 con cui si richiede l'anticipazione all'istituzione scolastica della somma ritenuta congrua dall'Ufficio tecnico competente;
VISTE	le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO	Il Regolamento d'Istituto di cui al verbale n.72 del Consiglio d'istituto del 12 settembre 2023, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA	la necessità di stipulare un contratto per l'acquisto di materiale di sicurezza al fine di garantire la piena funzionalità del maniglione antipánico e la messa in sicurezza dell'edificio;
CONSIDERATO	che il preventivo presentato dalla Ditta VISA Estintori srl è ritenuto congruo rispetto al mercato, come da parere tecnico sopra menzionato;
VISTO	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]), specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole

istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

VISTO il Quaderno n. 1 "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)" e alla relativa appendice, disponibili sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

RILEVATA L'inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all'approvvigionamento di tali servizi;

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: **BC3EF07B93**)-

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 del D.lgs 36/2023, per l'acquisto di maniglione antipanico presso la Ditta DUE EMME di VISA Estintori s.r.l. di Via N. Colajanni, 206 – 93100 San Cataldo – P. IVA n.01735660852

Art.2

di autorizzare la spesa per l'acquisizione in oggetto di importo pari a euro 210,00+ IVA (22%) per un importo complessivo di Euro 256,20 da imputare al PA dell'esercizio finanziario 2026;

Art. 3

di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023;

La fornitura e il servizio richiesti dovranno essere realizzati secondo le modalità previste dall'offerta economica presentata dalla ditta e l'operatore economico indicherà il CIG relativo alla fornitura In oggetto in tutte le fasi relative alla fornitura del servizio.

Art. 4

di autorizzare il pagamento della fattura elettronica, a cadenza trimestrale, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale e del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5

di nominare la prof.ssa Agata Rita Galfano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023.

Art. 6

che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del sito web dell'Istituto e sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Agata Rita Galfano

(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma2 LL 39/1993)